



- In condominio il direttore dei lavori e l'amministratore rispondono per la sicurezza

Quali posizioni di garanzia con gli obblighi di legge in capo a due soggetti?

Nel quadro normativo in materia di tutela della salute dei lavoratori e di sicurezza alcuni adempimenti o obblighi sono posti in capo a due soggetti. Per esempio, nel settore delle costruzioni, gli obblighi stabiliti per il committente possono essere trasferiti al responsabile dei lavori. La verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, spetta sia al committente che al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Le posizioni di garanzia di datore di lavoro e dirigente sono ben definite grazie all'istituto della delega e, quindi, il datore di lavoro può trasferire al dirigente quasi tutti gli obblighi che la norma gli ha attribuito. Esistono anche altre situazioni più complesse che riguardano le posizioni di garanzia del datore di lavoro, del preposto e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

- di **Eginardo Baron**, *Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma - Commissione sicurezza sul lavoro*

Nella normativa inerente alla sicurezza del lavoro alcuni obblighi fanno capo a due soggetti. In alcuni casi gli obblighi possono essere formalmente trasferiti da un soggetto all'altro con meccanismi di delega associati al conferimento di determinati incarichi, in altri questo non è possibile ed è possibile intravedere, invece, la volontà del legislatore di porre a garanzia dell'adempimento più soggetti contemporaneamente. Nella prima ipotesi il responsabile della irregolarità e delle sue eventuali conseguenze può essere individuato nel soggetto sul quale sono state trasferite in modo formale e legittimo obblighi e incarichi; nel secondo caso, invece, della stessa irregolarità e delle eventuali conseguenze possono essere chiamati a rispondere entrambi i soggetti contemporaneamente.

Nella *tabella 1* sono stati riassunti sintetica-

mente tutti i casi nei quali alcuni obblighi fanno capo a due soggetti e sono stati suddivisi fra quelli generali, che riguardano tutte le aziende, e quelli riferiti esclusivamente al settore dei cantieri temporanei o mobili.

I casi più semplici

Committente e responsabile dei lavori

Esaminando l'art. 90 sono trattati gli obblighi del committente e del responsabile dei lavori. La situazione che è possibile dedurre dal testo di legge è immediatamente comprensibile, infatti, il responsabile dei lavori può costituire l'*alter ego* del committente.

Infatti, i due soggetti sono stati disgiunti fin dal titolo dell'articolo, «*Obblighi del committente o del responsabile dei lavori*», e sono



Tabella 1

● Obblighi attribuiti in capo a due soggetti	
In tutte le aziende	
Obblighi	Soggetti obbligati
Tutti gli obblighi (salvo redigere il DVR e nominare il RSPP)	Datore di lavoro e dirigente
Obblighi di vigilare sui lavoratori	Datore di lavoro e preposto
Redigere il DVR	Datore di lavoro e RSPP
Nei cantieri temporanei o mobili	
Attenersi alle misure generali di tutela; pianificare le fasi di lavoro simultanee; prendere in esame PSC e fascicolo dell'opera; designare i coordinatori; comunicare alle imprese la nomina del coordinatore; verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici; richiedere alle imprese l'organico medio annuo; trasmettere la notifica preliminare	Committente e responsabile dei lavori
Verificare idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici	Committente e datore di lavoro dell'impresa affidataria
Verificare la sicurezza nei lavori delle imprese esecutrici; verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici; verificare l'applicazione delle disposizioni dei PSC	Coordinatore per l'esecuzione e datore di lavoro dell'impresa affidataria

rimasti disgiunti nell'elencazione di ognuna delle otto prescrizioni contenute nell'articolo di legge. Inoltre, la possibilità di trasferimento degli obblighi è apparsa ancora più chiara nel successivo art. 93, dove è previsto il committente espressamente esonerato dalle responsabilità in relazione all'incarico conferito al responsabile dei lavori.

Committente e datore di lavoro dell'impresa affidataria

L'altro caso che non ha presentato problemi d'interpretazione è la verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi nel settore delle costruzioni. Questo obbligo è vigente per il committente [art. 90, comma 9, lettera a)] e per il datore di lavoro dell'impresa affidataria (art. 97, comma 2) nei confronti dell'insieme delle imprese subappaltatrici di cui si sono avvalsi per eseguire l'opera¹⁾. L'obbligo è proveniente da versanti diversi:

- dal Titolo IV - cantieri temporanei o mobili quello del committente;
- dall'art. 26, estensibile a qualsiasi contratto d'appalto, quello dell'impresa affidataria.

Poiché, tuttavia, in entrambi i casi occorre fare riferimento all'Allegato XVII, «*Idoneità tecnico professionale*», le modalità di verifica tornano a essere perfettamente eguali per entrambi i soggetti.

In questo caso, la legge non si è pronunciata sulla duplicazione della verifica e, pertanto, il controllo dell'uno non ha esentato l'altro; in caso di irregolarità o di infortuni, entrambi i soggetti sono chiamati a rispondere per responsabilità concorsuale.

Datore di lavoro e dirigente

Infine, occorre trattare brevemente le posizioni di garanzia del datore di lavoro e del dirigente. Queste, regolate per vari lustri da una consolidata giurisprudenza, allo stato attuale possono essere gestite direttamente dagli artt.

1) L'obbligo è identico per i due soggetti salvo che il committente deve verificare anche l'idoneità dell'impresa affidataria.



16 e 17, D.Lgs. n. 81/2008, i quali hanno introdotto l'istituto della delega. Anche in questo caso la situazione appare chiara, infatti, con le condizioni e i limiti della delega ammessa dalla legge e salvo la redazione del documento di valutazione dei rischi e la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il datore di lavoro può trasferire tutti i suoi obblighi a un dirigente^[2].

Gli altri casi

Le situazioni rimanenti, più complesse, riguardano le posizioni di garanzia del datore di lavoro, del preposto e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, gli obblighi dei quali caratterizzano per ogni azienda l'organizzazione della sicurezza sul lavoro. Successivamente sono esaminate le posizioni del datore di lavoro dell'impresa affidataria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, dai quali dipende la cosiddetta "sicurezza generale" dei cantieri.

Datore di lavoro e preposto

La normativa non si è pronunciata sulla duplice situazione dei soggetti obbligati né sono state espressamente previste verso il preposto deleghe del datore di lavoro (si veda la *tabella 2*). Tuttavia, è possibile dedurre dal testo normativo che quest'ultimo, nei confronti del primo, si è trovato in condizioni analoghe a quelle nei confronti del dirigente.

È possibile osservare che, infatti, la designazione di un preposto^[3] (ovvero di una «*persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute*») non è un obbligo ma una facoltà del datore di lavoro. Pertanto, appare ragionevole, sia per la ottimizzazione delle risorse aziendali (divisione dei compiti) sia per la definizione giuridica dell'incarico (garanzia dell'attuazione delle direttive ricevute), ritenere che, organizzati gli ambienti di lavoro nel rispetto della legge e messo il preposto in condizione di svolgere il suo incarico, il datore di lavoro possa considerare trasferiti al pre-

sto stesso tutti i suoi obblighi, quelli di vigilanza e di sovrintendenza, che la legge espressamente ha attribuito anche a quest'ultimo e che sono riportati nella *tabella 2*. È possibile senz'altro aggiungere, interpretando il testo del comma 3, art. 16, «*Delega di funzioni*», che anche in questo caso:

- la designazione del preposto non può escludere l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro sul corretto espletamento da parte del designato delle funzioni trasferite;
- questo obbligo è inteso assolto in caso di adozione e di efficace attuazione del modello di verifica e di controllo di cui all'art. 30, «*Modelli di organizzazione e di gestione*».

Datore di lavoro e RSPP

Il datore di lavoro e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, con obblighi formulati in modo leggermente diverso ma sostanzialmente eguali, devono svolgere e compilare insieme il documento di valutazione dei rischi (si veda la *tabella 3*) e, quindi, insieme sono responsabili di eventuali deficienze o irregolarità del documento. Tuttavia, l'analisi delle loro posizioni è più complessa rispetto alle altre esaminate perché devono essere distinte le situazioni che causano semplicemente sanzioni e quelle, invece, che hanno causato infortuni.

Nel primo caso, ai procedimenti sanzionatori previsti dalla legge dovrà rispondere il solo datore di lavoro, mentre il RSPP dovrà rispondere, se del caso e professionalmente, al datore di lavoro che gli ha conferito l'incarico.

Nel caso in cui, invece, dovesse verificarsi un infortunio, entrambi potranno essere chiamati a rispondere per il loro comportamento. Sicuramente sarà chiamato il datore di lavoro come titolare della posizione di garanzia nella normativa di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro al quale compete l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di elaborare il documento di valutazione dei rischi, ma potrà essere chiamato a rispondere anche il RSPP se omissioni o negligenze riferibili allo stesso possono configurare nella fattispecie integra-

2) È necessario ricordare che anche in assenza di delega vale il dettato dell'art. 299, «Esercizio di fatto di poteri direttivi», per il quale le posizioni di garanzia relative al datore di lavoro, al dirigente e al preposto «gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti».

3) Si veda la nota 1.



Tabella 2

● **Obblighi in comune del preposto e del datore di lavoro**

Obblighi del preposto (art. 19, comma 1)	Obblighi del datore di lavoro (art. 18, comma 1)
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti	f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico;	e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico
c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa	h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;	i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato	m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata, da esigere di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato

zione di responsabilità nel reato di lesioni o di omicidio colposi.

In una recente sentenza della Cassazione^[4], il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur essendo esplicitamente considerato "consulente" del datore di lavoro nella normativa antinfortunistica e pur non essendo titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all'osservanza della materia stessa, è stato ritenuto comunque responsabile di un infortunio sul lavoro per aver dato un suggerimento sbagliato e aver trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo il datore di lavoro, del quale è rimasta indiscussa la responsabilità, a omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionistica all'interno dell'ambiente di lavoro.

Datore di lavoro dell'impresa affidataria e coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Certamente più complesso è l'intrecciarsi degli obblighi fra il datore di lavoro dell'impresa affidataria e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, se non altro perché alcuni di questi obblighi, pur riducendosi, in pratica, alla vigilanza sulla sicurezza generale del cantiere, sono espressi in termini molto diversi per ciascuno dei due soggetti. Entrambi i soggetti hanno l'obbligo di verificare l'«*applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento*» e, in questo caso, non ci sono dubbi, l'obbligo è identico. Quando, invece, la nuova norma ha attribuito al datore di lavoro dell'affidataria l'obbligo di

4) Si veda Cassazione penale, sez. IV, n. 02814/2011.



Tabella 3

● Il documento di valutazione dei rischi

Obblighi del datore di lavoro (art. 28, comma 2)	Compiti del RSPP (art. 33)
a) relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa	a) Prima parte Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi
b) indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati	a) seconda parte individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, b) elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure
d) individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare	c) elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali
Art. 36 comma 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione	f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36

«verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati» è necessario ammettere che semmai, prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008 e, quindi, prima che il datore di lavoro dell'affidataria assumesse una posizione di garanzia, fosse stato fatto riferimento a una figura che avesse questo gravoso compito^[5], quella era senz'altro il coordinatore per l'esecuzione dei lavori. In realtà, nell'art. 92, «*Obblighi del coordinatore per l'esecuzione*», non è stato espresso un compito simile, ma la natura e la quantità gli obblighi attribuiti (verificare l'applicazione delle disposizioni del PSC, organizzare la cooperazione, il coordinamento e la reciproca informazione, segnalare al committente le imprese inadempienti alle prescrizioni degli artt. da 94 a 97 e a quelle del PSC e proporre di allontanarle dal cantiere, sospendere i lavori in casi di pericolo grave e imminente) certamente possono essere riassunti

proprio nell'obbligo di «*verifica della sicurezza dei lavori*». In definitiva, è anche in capo al coordinatore per l'esecuzione il compito di vigilare sulla sicurezza generale del cantiere.

In sostanza, il D.Lgs. n. 81/2008 ha identificato nel datore di lavoro dell'impresa affidataria un nuovo soggetto responsabile che pur con diverse sfumature e necessarie puntualizzazioni sembra avere, in scala ridotta^[6], gli stessi compiti del coordinatore per l'esecuzione.

Questa duplicazione di soggetti responsabili a capo di uno stesso obbligo non ha previsto esoneri di responsabilità e a maggior garanzia della sicurezza sul lavoro e ciascuno dei due soggetti obbligati non è liberato, né può liberarsi, delegando, del proprio obbligo nonostante questo sia anche in capo a un altro. In caso di irregolarità, entrambi sono responsabili perché entrambi hanno l'obbligo di attivarsi nella verifica e nel controllo. La situazione

5) L'espressione «verifica la sicurezza dei lavori affidati» riferita al datore di lavoro dell'impresa affidataria al comma 1, art. 97, sembra essere sfuggita di mano al legislatore; infatti, se considerato; letteralmente, questo l'obbligo, proprio per la genericità con la quale è espresso, appare un compito quanto mai gravoso e senza confini. Il fatto che sia limitato al subappalto ha circoscritto solo raramente tale gravosità perché nella maggior parte dei casi l'impresa affidataria si è avvalsa di altre imprese per tutti i lavori necessari alla realizzazione dell'opera, salvo modeste opere di inizio e di fine cantiere.

6) Non c'è dubbio che sul coordinatore per l'esecuzione grava una posizione di garanzia più complessa di quella del datore di lavoro dell'impresa affidataria, se non altro per i titoli che lo qualificano e lo abilitano e per la posizione di vertice e di riferimento nell'organizzazione della sicurezza in cantiere. Questo anche se, ma solo apparentemente, la posizione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori può sembrare meno gravosa in quanto determinata negli obblighi descritti nei sei punti del comma 1, art. 92, i quali, pur numerosi, hanno individuato in ambiti ben definiti i compiti di questo professionista, al contrario dell'obbligo generale del datore di lavoro dell'impresa affidataria.



Tabella 4

● **Obblighi in comune tra il datore di lavoro dell'impresa affidataria e il coordinatore per l'esecuzione**

Art. 97, « <i>Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria</i> »	Art. 92, comma 1, « <i>Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori</i> »
<p>comma 1 verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati</p>	<p>e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto</p> <p>f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni</p>
<p>comma 1 (verifica nei lavori affidati) l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento</p>	<p>a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento</p>
<p>comma 3, lettera b) verifica la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio</p>	<p>b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo</p>

ne appare accettabile a livello intuitivo, mentre a livello razionale appare logico che, non essendo il subappalto obbligatorio, il datore di lavoro che se ne avvale deve costituire un filtro di garanzia per il comportamento dell'impresa in subappalto. A sua volta il coordinatore per l'esecuzione, fermo restando il suo ruolo esclusivo per l'eliminazione delle interferenze, dovrà svolgere un ruolo *super partes* e di garanzia di qualità di intervento sugli stessi adempimenti.

L'ultimo obbligo riferito a questi due soggetti è consistente nella verifica della congruità dei piani operativi di sicurezza delle imprese esecutrici rispetto ai documenti della stessa specie esistenti già in cantiere⁷⁾. Anche qui, come nel caso della verifica dell'adempimento alle prescrizioni del PSC da parte delle imprese esecutrici, l'obbligo è riferito a entrambi i soggetti con gli stessi termini (si veda la *tabella 4*).

Anche in questo caso, quindi, le responsabilità non potranno mai essere annullate né trasferite, rimangono in capo a entrambi i soggetti. Sono responsabilità concorsuali che in caso di reato, possono configurare una cooperazione colposa.

L'amministrazione di un condominio e il direttore dei lavori

Esistono ancora due soggetti, il direttore dei lavori e l'amministrazione di condominio, i quali, pur avendo personalità e compiti completamente diversi, a volte possono occupare insieme e da soli posizioni di garanzia rispetto alla organizzazione della sicurezza di modesti cantieri edili all'interno di edifici di abitazione.

L'amministrazione di un condominio

Alle leggi della sicurezza del lavoro l'amministrazione del condominio risponde:

7) In realtà, il coordinatore deve valutare la congruità dei POS rispetto al PSC, mentre il datore di lavoro dell'impresa affidataria la deve valutare rispetto al proprio. Ma poiché il coordinatore deve avere in precedenza valutato la congruenza del POS dell'impresa affidataria rispetto al PSC, se il POS dell'impresa appaltatrice è congruente rispetto a quello dell'impresa affidataria lo sarà anche rispetto al PSC. Quindi le due verifiche sono equivalenti.



- come datore di lavoro del personale di custodia dell'edificio;
- come datore di lavoro committente nel caso di presenza di personale di custodia e di lavori appaltati all'interno dell'edificio;
- come committente nel caso di ristrutturazioni o di lavori edili all'interno dell'edificio;
- come soggetto attivo del piano di emergenza nel caso che l'edificio abbia parti destinate ad ambienti di lavoro.

1. Datore di lavoro del personale di custodia

Nel condominio, il caso del datore di lavoro del personale di custodia è quello più semplice. Sull'amministrazione del condominio gravano tutti gli obblighi del datore di lavoro, a partire dal documento di valutazione dei rischi (sicurezza dell'ambiente di lavoro, scale, terrazzi, dispositivi di protezione individuale, conformità dell'impianto elettrico ecc.).

2. Datore di lavoro committente

Nel caso del datore di lavoro committente sono validi tutti gli obblighi dell'art. 26, D.Lgs. n. 81/2008, anche nel caso di affidamento di un unico appalto a un'unica impresa o a lavoratore autonomo e nel caso di appalto generale di qualsiasi natura (opere di pulizia, manutenzione ascensori, manutenzione impianto di riscaldamento, condizionamento, manutenzione o modifica impianto elettrico ecc.); l'amministrazione del condominio è tenuta a compilare il DUVRI in relazione alla concomitanza del personale di custodia e l'impresa e/o i lavoratori autonomi ai quali è stato subappaltato.

3. Committente di lavori edili

Quando l'amministrazione di condominio è anche committente di lavori edili sono validi tutti gli obblighi del Titolo IV (notifica preliminare, nomina coordinatori, PSC, verifica idoneità imprese ecc). Inoltre, in alcuni casi (presenza di soli lavoratori autonomi o di un'unica impresa in cantiere), anche in presenza di rischi elevati (per esempio, manutenzione o rifacimento di tetti, di coperture varie, di balconi, di cornicioni), l'amministrazione di un

condominio può non essere tenuta a nominare i coordinatori e ha un rapporto diretto con l'impresa e i lavoratori autonomi senza aver chiaro talvolta quale sia il suo ruolo. La norma ha reso possibile optare per la nomina di un soggetto, responsabile dei lavori, scelto in quanto dotato di competenze professionali, che svolga in sua vece gli adempimenti previsti dal Titolo IV ed è bene che l'amministrazione del condominio, qualora non in grado, impieghi questa facoltà, non tanto per operare un mero trasferimento di responsabilità, quanto per garantire che i compiti del committente sulle verifiche sull'idoneità delle imprese (o dell'operato dei coordinatori quando designati) siano svolti da chi ne abbia effettivamente le competenze. È possibile notare che, infine, potrebbero essere comunque possibili interferenze (fra diversi lavoratori autonomi o fra l'unica impresa ed eventuali lavoratori autonomi che concorrono all'esecuzione dell'opera) che in assenza di coordinatori devono essere eliminate a cura dell'amministrazione del condominio eventualmente con la collaborazione del direttore dei lavori.

4. Soggetto attivo nel piano di emergenza dell'edificio

Se l'edificio è sede di ambienti di lavoro, i rispettivi datori di lavoro, oltre a redigerne uno proprio, devono produrre, coordinandosi, un unico piano di emergenza per l'evacuazione dell'edificio. L'amministrazione del condominio è uno di questi se datore di lavoro dell'eventuale personale di custodia; in ogni caso, è parte integrante del piano di evacuazione sia come soggetto che ha la disponibilità giuridica dell'edificio, sia per le interferenze che il piano di emergenza può avere con gli altri condomini o affittuari.

5. Il direttore dei lavori

Il direttore dei lavori⁸⁾ è una figura professionale fondamentale nel processo di costruzione dei cantieri temporanei o mobili, ma è sempre rimasta perlopiù ai margini della prevenzione infortuni e dell'igiene del lavoro. Il direttore dei lavori è stato raramente coinvolto nella sicurezza del lavoro perché, negli al-

8) Il direttore dei lavori è il professionista che deve controllare lo svolgimento dei lavori e ne deve verificare lo stato per conto del committente (ai sensi dell'art. 1662, Codice Civile, «Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato»).



bori delle prime leggi speciali di prevenzione infortuni nelle costruzioni, l'opera, come complesso unitario di idee, di progetti, di tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori, di tutela dell'ambiente, non faceva ancora parte del bagaglio culturale degli addetti ai lavori nei cantieri temporanei o mobili e si facevano distinzioni fra opere per la sicurezza del lavoro (impalcature, ponteggi) e opere per la produzione (avanzamento dei lavori di costruzione). In questa accezione primitiva si riteneva che il direttore dei lavori fosse estraneo al controllo di opere provvisorie, apprestamenti logistici e impianti elettrici di cantiere. In realtà, in un cantiere di costruzione, come del resto in qualsiasi altro ambiente di lavoro, le opere che tutelano l'incolumità e la salute dei lavoratori fanno parte integrante della produzione e, quindi, il direttore dei lavori, come colui che ha il compito di controllare l'opera per conto del committen-

te, ha il dovere di verificarne l'esecuzione secondo le regole dell'arte⁹⁾.

Per fare un esempio della ragionevolezza di questa affermazione, basti pensare a tutti quei lavori di ristrutturazione di tetti o di terrazzi nei quali la costruzione di un ponteggio rappresenta la parte più importante del capitolato d'appalto. La regola dell'arte nell'esecuzione dell'intero manufatto (stabilità dei suoi ancoraggi, resistenza degli impalcati di lavoro, presenza delle protezioni verso il vuoto e i dispositivi di protezione contro la caduta di materiali) rappresenta senz'altro la parte più importante dell'appalto sia dal punto di vista operativo che da quello economico e, quindi, il direttore dei lavori ha la sua parte nel controllo di questa porzione dell'opera come di tutto il resto, soprattutto se le condizioni dell'appalto non hanno previsto l'obbligo di nominare il coordinatore per l'esecuzione. ●

9) È utile precisare che queste considerazioni fanno riferimento ai lavori nei quali il committente deve designare un professionista per esercitare il diritto previsto dal Codice Civile. Nei casi nei quali il direttore dei lavori è imposto da altri soggetti i suoi compiti possono essere stabiliti diversamente.

Ambiente&Sicurezza *on line.* *Servizi GRATIS per gli abbonati.*

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com

Ambiente&Sicurezza è anche on line, con servizi esclusivi e completi, dedicati ai soli abbonati:

- **Newsletter:** ogni settimana novità, scadenze e anticipazioni riservate ai soli abbonati;
- **News normative:** rassegna costantemente aggiornata dei provvedimenti pubblicati in Gazzetta Ufficiale;
- **Scadenario:** rassegna aggiornata delle scadenze per le imprese previste dalla legislazione su sicurezza e ambiente;
- **Anticipazione** degli articoli non ancora pubblicati.

*Si registri subito sul sito di Ambiente&Sicurezza
e approfitti dei servizi e delle opportunità a Lei riservate!*

GRUPPO **24** ORE

La cultura dei fatti

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com